



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Regolamento didattico
del Corso di Laurea in
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
COMMUNICATION STUDIES
Classe L-20 – SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Immatricolati nell'a.a. 2026/2027

Art. 1 Norme generali e finalità

Il Corso di laurea in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE afferisce alla Classe L-20 delle lauree triennali ed è attivato presso il Dipartimento di LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE dell'Università degli studi di Bergamo.

Il presente Regolamento disciplina l'articolazione delle attività formative e le modalità organizzative di funzionamento del Corso ed è conforme a quanto previsto dal relativo Ordinamento didattico.

Gli obiettivi formativi e le correlate attività formative del Corso sono consultabili sulla pagina del corso di studio all'interno di Course Catalogue all'indirizzo <https://unibg.coursecatalogue.cineca.it/>.

Il piano di studi allegato al presente regolamento ne costituisce parte integrante.

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo. Si richiede inoltre un'adeguata preparazione di base in: comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, conoscenze e competenze acquisite negli studi e ragionamento logico, lingua inglese, secondo le specifiche del Regolamento. La preparazione iniziale degli studenti sarà verificata con le modalità previste dal Regolamento didattico del Corso di laurea. Gli eventuali obblighi formativi (OFA) derivanti da carenze nelle predette conoscenze dovranno essere colmati nel primo anno di corso, secondo le modalità previste dal predetto Regolamento.

Modalità di ammissione

La Laurea triennale adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione sono resi pubblici nel relativo bando di concorso.

Per una proficua partecipazione alle attività didattiche del Corso di Laurea si richiede il possesso di adeguate conoscenze iniziali come definite nel Syllabus delle conoscenze richieste per il test TOLC-SU.

Le modalità di verifica delle conoscenze tramite TOLC e tutte le altre informazioni ritenute utili per l'ammissione sono illustrate nel sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > ISCRIVERSI

L'immatricolazione dello studente (in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore,



ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo) è condizionata al conseguimento di una posizione utile nella graduatoria di merito derivante dal punteggio ottenuto nel TOLC, esclusa la sezione di conoscenza della lingua inglese, in funzione del numero programmato di posti disponibili.

La verifica della preparazione iniziale si considera assolta per gli studenti che conseguono un punteggio soglia secondo le modalità definite nel bando.

Se il punteggio ottenuto non dovesse raggiungere la soglia minima prevista dal corso di laurea indicata nel bando è comunque possibile immatricolarsi, previo collocamento utile in graduatoria, ma verrà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) nella sezione del TOLC in cui non si è ottenuto il punteggio minimo richiesto.

I candidati che, non avendo raggiunto il punteggio soglia, saranno risultati ammessi con assegnazione di OFA, saranno tenuti ad assolvere tale obbligo formativo entro il 30 settembre 2027 pena l'impossibilità di iscriversi al secondo anno di corso.

Gli studenti iscritti al primo anno con tipologia di iscrizione part-time dovranno assolvere gli OFA entro il 30 settembre 2028.

Le modalità di assolvimento degli OFA sono disponibili sul sito del Dipartimento di afferenza del CdS alla pagina HOME DIPARTIMENTO / STUDIARE / ORIENTARSI E ORGANIZZARE LO STUDIO / REQUISITI DI ACCESSO, TOLC E OFA al seguente link: <https://dlfc.unibg.it/node/7274>

Alcune certificazioni linguistiche riconosciute dall'Ateneo sostituiscono i livelli richiesti di conoscenze iniziali. Si veda in proposito il sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > FREQUENTARE > APPRENDIMENTO LINGUISTICO > RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Lo studente sceglie il curriculum in sede di immatricolazione.

Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio.

Art. 4 Piani di studio

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative del Corso prevedono lezioni, attività laboratoriali, esercitazioni e attività di tirocinio, tutorato e altre attività extracurricolari.



A ciascuna attività formativa curriculare è attribuito il numero di crediti formativi universitari (CFU) corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore, di cui:

- 6 ore per le lezioni e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale;
- 6 ore per attività laboratoriali ed esercitazioni e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale.

Art. 6 Frequenza e propedeuticità

Le lezioni non prevedono l'obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata.

Le attività laboratoriali/esercitazioni hanno la frequenza obbligatoria. La soglia minima di frequenza per l'ottenimento dell'idoneità è fissata al 75%.

Eventuali esoneri o modalità alternative di assolvimento della frequenza sono previsti solo in casi documentati ed eccezionali (ad esempio: studenti lavoratori, motivi di salute, ecc.), che saranno valutati caso per caso dal Consiglio di Corso di studio. In tali casi, qualora venisse concessa una frequenza inferiore al 75%, lo studente dovrà integrare l'attività laboratoriale con un lavoro aggiuntivo definito dal docente responsabile.

I tirocini richiedono la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto del contenuto degli insegnamenti e dei settori scientifico-disciplinari. Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nel programma di ciascun insegnamento.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione del relativo numero di CFU, previsto dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe

Nel caso di trasferimento dello studente da un corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i



crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

Esclusivamente nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso;
- c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia strettamente coerente con gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi e le attività formative specifiche del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio collegato ad un progetto formativo o finalizzato alla preparazione della prova finale

Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale. Lo svolgimento del tirocinio formativo avviene con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini.

Art. 13 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e di laurea magistrale, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale

Caratteristiche della prova finale

La prova finale potrà configurarsi come: a - un elaborato di analisi e approfondimento di una tematica pertinente al corso di laurea; b - un breve saggio o una bibliografia ragionata o una discussione di un caso di studio (eventualmente legati al tirocinio o ad un laboratorio seguito nel



corso del triennio); c - un prodotto multimediale in ambito pertinente al percorso della laurea triennale. La prova finale dovrà essere redatta sotto la supervisione di un docente responsabile di uno degli insegnamenti inseriti nel piano di studi del candidato.

Modalità di svolgimento della prova finale

Per il conseguimento della Laurea, lo/a studente/ssa deve superare una prova finale. La prova finale della laurea triennale consiste nella preparazione di un elaborato svolto sotto la supervisione di un/a docente relatore/trice e corrisponde a 3 CFU. Di norma viene assegnata in un settore scientifico-disciplinare (SSD) inserito nel piano degli studi dello/a studente/ssa (eventuali deroghe devono essere concesse dal Consiglio del Corso di studio) e il relatore/trice della prova finale è un docente titolare di un insegnamento nel settore scientifico-disciplinare. Si prevede che lo/a studente/ssa realizzi alternativamente:- un elaborato di analisi e approfondimento di una tematica pertinente al corso di laurea;- un elaborato consistente in un breve saggio o una bibliografia ragionata o una discussione di un caso di studio (che possono eventualmente legarsi al tirocinio o al laboratorio seguito nel corso del triennio);- un elaborato sotto forma di un prodotto multimediale in ambito pertinente al percorso della laurea triennale corredato da un testo analitico che ne illustri metodi e contenuti e lo inquadri nella tematica e nella disciplina. La domanda di assegnazione del titolo provvisorio e docente relatore viene presentata una volta acquisiti 135 CFU, nel rispetto delle scadenze previste dal Calendario didattico del Dipartimento e secondo le modalità dettagliata nella pagina del sito web del corso di laurea a questo dedicata. Lo/a studente/ssa concorda tema, tipologia e titolo dell'elaborato con il/la docente relatore/trice, che ne segue la fase preparatoria, l'elaborazione e la stesura, commisurando l'impegno richiesto al peso in CFU della prova finale e in relazione alle specificità della propria disciplina. In accordo con il/la docente l'elaborato può essere svolto in lingua straniera. Nel caso in cui l'elaborato sia legato all'esperienza di tirocinio curriculare, il docente relatore/trice è, di norma, il supervisore del tirocinio. Non è prevista la discussione degli elaborati da parte degli studenti laureandi. L'elaborato viene esaminato da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione che si compone di almeno tre, incluso il relatore. Il punteggio di base per la prova finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto, espressa in centodecimali e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di 0.5). Gli esiti di eventuali esami soprannumerari rientrano nel calcolo del punteggio di base fino a un massimo di 20 CFU e purché siano relativi insegnamenti appartenenti a settori scientifico disciplinari previsti dall'ordinamento del corso. Per la valutazione della prova finale la Commissione dispone di un massimo di 4 punti oltre il punteggio di base; la valutazione viene definita su proposta del/la docente relatore/trice e a seguito della discussione dei membri della Commissione, che valutano la qualità dell'elaborato. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimali. Il voto massimo è centodieci centodecimali; a tale voto, solo all'unanimità, potrà essere aggiunta la lode. La Commissione formula la valutazione finale, attribuisce e verbalizza il relativo voto. La proclamazione dei laureati e delle laureate ha luogo in seduta pubblica, secondo modalità e calendario definiti dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.